



ALL. B

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI
FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 13.02.2009

Modificato con deliberazione C.C. n. del

PREMESSA

In conformità a quanto stabilito dalla legge Regionale sulla Polizia locale dell'1/08/2008 n. 31 approvata dal Consiglio Regionale e promulgata dal Presidente della regione Liguria, in relazione all'art. 21 comma 2°, secondo cui gli Enti in cui sono istituite strutture di Polizia Locale si dotano di un regolamento per l'applicazione dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza del personale della Polizia Locale, viene approvato il Regolamento Comunale per l'istituzione di forme di previdenza ed assistenza complementare per il personale della Polizia Municipale finanziate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. N. 285/1992.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

L'art. 208, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di assistenza e previdenza complementare per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale.

L'art. 21, comma 2°, della Legge Regionale n. 31 dell'1/08/2008 (Disciplina in materia di Polizia Locale), prevede per gli Enti in cui sono costituite strutture di polizia locale l'adozione di un regolamento per l'applicazione di quanto stabilito al precedente comma.

Art. 2 Destinatari

Destinatari delle forme di previdenza complementare sono in egual misura tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune, inquadrati contrattualmente a tempo indeterminato e non amministrativo.

Art. 3 Finalità e forme di previdenza ed assistenza complementare

Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'art. 4 sono destinate esclusivamente alle finalità assistenziali e previdenziali del richiamato art. 208, e pertanto saranno impegnate per:

- Attivare tutte le politiche occorrenti alle istituzioni e crescita della medicina preventiva e di recupero;
- Attivare forme di previdenza e assistenza integrativa.

Le forme di previdenza complementare vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuali) o P.I.P. (Piani Pensioni Individuali), Assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.

Le forme di assistenza integrativa vengono realizzate mediante adesione ad appositi strumenti a ciò finalizzati.

Gli strumenti assistenziali e previdenziali sono individuati dal comitato di settore; il Responsabile del Servizio provvederà per le parti di competenza secondo le procedure del Regolamento Contratti dell'Ente.

art. 4 Finanziamento

Le forme di previdenza e assistenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS. Tale quota deve corrispondere ad una erogazione annua equivalente al 10% da applicare al 50% dei proventi introitati annualmente, compatibilmente ai limiti di spesa del personale”;

L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 16/09/1996 n. 610 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada).

Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni.

Art. 5 Prestazioni Previdenziali

Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:

- Capitale garantito;
- Rendimento minimo annuo garantito.

Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

Può essere individuata e selezionata anche più di una forma previdenziale, ivi compreso il Fondo di comparto PERSEO. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.

Qualora la forma previdenziale selezionata sia diversa dal Fondo di Comparto PERSEO, dovrà essere prevista la possibilità di poter trasferire al suddetto Fondo di comparto gli importi accantonati, senza oneri a carico dei lavoratori (switch).

Art. 6 Cessazione della condizione di contribuzione dell'Ente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune, il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:

- Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- Riscattare la propria posizione individuale.

l'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro o per il passaggio del dipendente in strutture diverse dalla Polizia Municipale.

Art. 7 Contribuzione del dipendente

E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SETTORE

Art. 8 **Istituzione**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/0112004, con il presente titolo è regolata l'attività del Comitato di Settore per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli Operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208 del C.d.S., commi 2° e 4° del D. Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni.

Art. 9 **Composizione**

Il comitato di settore per la gestione del Fondo è formato da 5 rappresentanti dei lavoratori appartenenti alla Polizia Municipale, tra cui almeno un rappresentante della RSU se presente, eletti da tutti gli appartenenti al Corpo, in servizio a tempo indeterminato, più 3 supplenti. Questi ultimi subentrano in carica in assenza del membro effettivo. Il comitato di settore decade in caso di dimissione da parte della maggioranza dei componenti.

Art. 10 **Durata**

L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.

La sede del Comitato è individuata nel Comando di Polizia Municipale. Nel caso di indisponibilità l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa che sia di gradimento di tutti i componenti il Comitato.

Il comitato dura in carica 4 anni dopodiché dovrà essere rieletto.

Art. 11 **Finalità ed iniziative**

Nell'ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:

- Svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o Ente gestore di fondo per le finalità di cui all'art. 3;
- Svolgere attività e iniziative informative di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, dirette al personale del Corpo di Polizia Municipale;
- Svolgere funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi.

Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto tra i componenti.

Art. 12

Collaborazioni

Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Comitato opera.

I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purchè operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa, sono individuati a cura del Comitato stesso tra gli Operatori di Polizia Municipale, tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato, o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini-filantropici. E' fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 13

Adempimenti

Annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la società o ente gestore del Fondo invierà un resoconto ai singoli beneficiari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici, ma solo a rimborsi di motivate e comprovate spese a carico del fondo.

Le sedute del Comitato sono aperte agli Operatori di Polizia Municipale sempreché non rivestano particolare carattere di riservatezza, allorchando si tratti di affrontare argomenti personali.

Art. 14

Norma transitoria

Le somme accantonate dall'anno 2009, in virtù del precedente regolamento, saranno destinate agli appartenenti, da tale anno, al Corpo di Polizia Municipale (inquadri contrattualmente a tempo indeterminato e non amministrativo) in ragione proporzionale al periodo di appartenenza al comando.